

ATTI DEL CONVEGNO: LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEL CAPO GITA.

(Il presente documento è una trascrizione fedele della registrazione del convegno. Gli interventi non sono stati riletti dai relatori salvo che la testimonianza dell'ing. Volpe)

Milano 24-11-2005

INTERVENTO DI APERTURA DEL PAST-PRESIDENT GENERALE DEL CAI GABRIELE BIANCHI

Vi confesso che sentivo assolutamente doveroso portare questo messaggio di gratitudine, di riconoscenza e di stima nei confronti di una scuola che sta vivendo un momento che non può essere passato come uno degli eventi qualsiasi, non tanto per un datato storico di quarant'anni, ma per il ruolo, per il modo di essere che la Righini ha portato e porta ancora oggi nel Club Alpino Italiano.

Io ho avuto la fortunata sorte di vivere differenti ruoli vicini allo sci-alpinismo, da quello di istruttore a quello di presidente di una scuola di dieci sezioni, di presidente della prima commissione regionale lombarda per le scuole di scialpinismo, di consigliere centrale referente nei confronti della commissione nazionale, e mi ricordo ancora in qualità di vicepresidente quando tra gli ambiti cui dovevo prestare attenzione c'era quello della didattica e in primo piano le scuole di alpinismo e sci-alpinismo.

E allora grazie a questa esperienza sento di poter dire in un modo assolutamente convinto che la Righini è uno dei luoghi dell'eccellenza dello sci-alpinismo nel Club Alpino Italiano, e non solo. Evidentemente ce ne sono altri, io ho visto entrando amici delle scuole di Torino, di Genova, di Sondrio, ma, mi perdonino questi altri amici, vorrei sottolineare un aspetto particolare della Scuola Righini: al di là di essere stato modello di riferimento, soprattutto nell'area lombarda, è stata scuola per le scuole. Ne sono testimone diretto perché il primo istruttore nazionale di scialpinismo che ha organizzato quella 'Valle del Seveso' che oggi compie 28 anni, e ha portato la cultura, l'impegno e la serietà che ha appreso alla Righini, è arrivato proprio dai corsi come allievo di questa scuola.

Vorrei anche aggiungere che, credo in poche altre occasioni, guardando dei volti, dei visi, vorrei ricordare una lunga cordata: i primi sono già stati citati, Emilio Romanini e Fritz Gansser, accademico l'uno del Club Alpino Italiano, tutti e due fondatori e direttori dei primi corsi, e vorrei anche ricordare che nella storia del Club Alpino, nell'ultra centoquarantennale storia, solo 48 persone hanno avuto il riconoscimento di una medaglia d'oro, guarda caso due di queste, per l'appunto Romanini e Gansser, sono tra questa schiera. Poi ne ricordo altri lungo questa lunga storia: vedo oggi Guido Coppadoro, direttore della Scuola Righini, e lo ricordo quando era componente della prima commissione regionale per le scuole di scialpinismo, e anche allora la Righini è stata quella scuola, mi perdonino gli altri, non vorrei essere accusato di piaggeria, ma quella scuola che ha fatto proposte alla commissione regionale per organizzare attività, come quella di oggi, di alto contenuto culturale e anche tecnico; ti ricordi il corso di aggiornamento per la formazione sull'evoluzione della neve al suolo, lo studio delle valanghe, eccezionale! Di questa lunga cordata non voglio ricordarli tutti perché vi porterei via troppo tempo; ho ricordato i primi e ricordo gli ultimi: Ernesto Bassetti, anche lui già citato, scuola centrale di scialpinismo, componente e presidente del servizio valanghe; e c'è anche chi ha dato la propria disponibilità per dei ruoli affaticanti come quello di componente di un organo di governo e di amministrazione, l'amico Paolo Ricciardiello, consigliere centrale per sei anni, e, non ultimo per importanza, un altro carissimo amico, Angelo Brambilla, che oggi è presidente di quel consiglio direttivo della libera università della montagna che, in modo faticoso, sta cercando di portare avanti il principio della interdisciplinarietà: non mollare, Angelo! Ed è stato anche, lui lo sa che lo chiamo simpaticamente l'ultimo dei Moicani, perché per modifiche statutarie intervenute è stato l'ultimo Segretario Generale del Club Alpino Italiano.

Allora credo che in poche altre e rare occasioni il Club Alpino abbia potuto utilizzare questo lungo filo intergenerazionale di uomini, di volti, di persone di elevata cultura e di elevate capacità, in poche altre occasioni abbia potuto attingere le proprie mani profondamente a questo catino ed utilizzare così tanti uomini di così alto profilo per l'interesse di carattere generale e collettivo. Io so che non avete bisogno di stimoli, voglio solo farvi un augurio: continuate, continuate a coltivare questo filo intergenerazionale.

Buon compleanno, Mister Righini.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO VINCENZO TORTI

Buongiorno a tutti e grazie all'avv. Del Zotto per questa presentazione molto puntuale di questa tematica difficile.

Io mi devo complimentare con gli organizzatori per la scelta del tema, che, come cercherò anche di spiegarvi motivatamente, suona anche provocatoria, perchè non hanno parlato della responsabilità dell'accompagnatore ma della responsabilità del capogita. Questo permette di fare, dico una volta per tutte perchè noi ci stiamo provando da tempo, almeno delle puntualizzazioni e delle distinzioni, perchè a volte si confonde per capogita chi capogita ai fini che ci interessano non è.

Voglio dire: nelle nostre realtà sezionali e operative spesso chiamiamo capogita anche chi si preoccupa di organizzare logisticamente e da un punto di vista meramente operativo l'uscita sezionale, sia essa di valenza escursionistica o di valenza alpinistica.

Ora, fino che siamo in quest'ambito d'operatività, parlare di responsabilità legata a voi capogita è assolutamente fuori luogo per la semplice ragione che, salvo che si voglia ipotizzare, (come stiamo già facendo, che stiamo uscendo dal seminato), che il capogita, a cui ovviamente tutti gli amici della sezione hanno chiesto di andare a prenotare il pullman, ha prenotato, per spendere cento euro meno, presso un noto servizio che dà dei mezzi desueti e che non hanno freni, con autisti notoriamente schizzoidi: è chiaro che magari qualche profilo di responsabilità in questa scelta si può anche individuare, ma non è ciò di cui stiamo trattando.

Noi stiamo dicendo che la responsabilità di un capogita richiede che questo soggetto abbia assunto non il ruolo operativo di accertare che tutti i quarantasei iscritti siano sul pullman al mattino, ci siano al pomeriggio e abbiano pagato la quota di iscrizione; noi stiamo parlando di un'altra persona, quella che più che capogita dovrebbe chiamarsi accompagnatore, istruttore-accompagnatore, quindi quella persona che rende possibile qualcosa che altrimenti i soggetti che escono con lui non faranno, vale a dire chi ne ha ricevuto, ha evidenziato la necessaria imprescindibile presenza di un rischio nell'andare in montagna, che è un rischio ovviamente crescente a seconda del livello di difficoltà che si decide di affrontare; ma quale che sia il livello di difficoltà che si intende affrontare, potrebbe sempre essere superiore alle potenzialità di chi intende andare in montagna a quel determinato livello.

Che cosa accade: il neofita, chi non è mai andato in montagna, si appoggia ad una sezione; in sezione trova una escursione organizzata, certo non esordirà con una uscita in falasia sul 6a o 6b, farà la sua prima seria escursione per andare per esempio ad un rifugio. Ma che cosa cerca: cerca qualcuno che sopperisca a quella parte di rischio che da solo non intende assumere sulle proprie spalle; questo è un fenomeno usuale nella nostra società: la parola solidarietà che ha usato prima l'amico Del Zotto si esprime anche in questo modo.

Principalmente nel Club Alpino Italiano, che manifesta questo tipo di solidarietà a scopi meramente volontaristici, la volontà andare a coprire la carenza di capacità di chi ancora non sa, di chi ancora non ha fatto esperienza, di chi ancora non conosce, viene offerta da parte di chi invece questa esperienza ha fatto, e non solo ha fatto perchè magari è un escursionista più avvezzo e più competente, ma perchè addirittura ha seguito degli iter formativi che lo hanno portato alla qualifica di accompagnatore di alpinismo giovanile, di accompagnatore di escursionismo, di istruttore di alpinismo.

C'è poi ovviamente, e il discorso non cambia, l'aspetto professionale dell'accompagnamento che è rappresentato dalla figura della guida alpina, che rappresenta nella gamma delle figure dell'accompagnamento il vertice della professionalità, e che, questa volta nell'ambito contrattuale nel rapporto professionale di guida, svolge la funzione di accompagnamento, ma ovviamente sempre per andare a colmare quella incapacità, quella insufficienza dei mezzi a disposizione dell'escursionista alpinista per andare ad affrontare quel tipo di impegno.

Ora, è naturale che la persona che viene caricata di questa quota di rischio sia quanto meno d'accordo; provate ad immaginare (ed è successo) che qualcuno venga chiamato a rispondere soltanto perchè in quel giorno, a quella ora, con quella qualifica, gli è capitato di incontrare qualcuno che poi ha subito un incidente.

E' nella storia della giurisprudenza, è una sentenza dell'allora pretore, oggi diremmo tribunale di Bergamo, che è stato investito da un fatto singolare, dove l'accompagnatore del Club alpino italiano aveva con sé delle persone per fare una serie di tappe escursionistiche in un trekking.

Dopo il primo giorno si è aggregato un escursionista che manifestava grosse carenze dal punto di vista delle capacità e, come spesso accade in montagna quando si incontra qualcuno in difficoltà, questi nostri accompagnatori gli hanno detto: "guarda vieni pure, mettili in coda e cerca di seguire quello che facciamo noi in modo che alla fine tu possa arrivare sano e salvo al rifugio". Arrivati al rifugio, si è presa questa persona e gli si è detto: "Amico, tu non sei in grado di proseguire, l'escursione di domani presenta ancora più difficoltà,

quindi lascia perdere”. Poiché questo dava segni di resistenza, si è invocato anche l'intervento del gestore del rifugio (altra figura a noi ben nota, ieri il nostro presidente generale diceva “il rifugio come presidio culturale”: uno degli aspetti è che il rifugista capace può avere anche una funzione di intervento per quanto riguarda la difficoltà, per esempio dell'itinerario che l'escursionista intendeva percorrere); nonostante questo, la mattina dopo l'escursionista tranquillo si mette in coda, creando un grosso disagio, perchè chi già aveva da occuparsi dei propri accompagnati si è visto crescere l'impegno, da un lato, e dall'altro si è visto in grossa difficoltà perchè mentre gli accompagnati erano già a conoscenza dei limiti e quindi sapevano che si rapportavano comunque a persone che davano anche un certo affidamento all'accompagnatore, di contro questa persona creava disagi a tutti. Superata in modo incolume la seconda escursione, arriva che questa volta con ferma presa di posizione si è detto “tu con noi non ci puoi stare, non possiamo occuparci anche di te, quindi da domani, per favore, tu fai il piacere di tornartene a valle”. Ciò nonostante questo signore perverace si mette in coda; arrivato a metà dell'escursione del terzo giorno, in uno scivolo prende il la, cade giù per un centinaio di metri e muore.

Voi a questo punto con stupore apprenderete che, di fronte al decesso di questa persona, assunte le informazioni da parte dei carabinieri e della polizia giudiziaria, la magistratura inquirente in prima battuta si è trovata di fronte alle doglianze della famiglia, quello che diceva prima l'avvocato Del Zotto: società sicuramente del rischio da un lato, ma anche società che pretende di vedere sempre e comunque risarcito il proprio danno, a prescindere possibilmente anche dalla verifica della sussistenza di tutte le condizioni giuridiche che nel presunto avrebbero la possibilità (temi che verranno affrontati dai relatori che seguono).

Il magistrato inquirente ipotizza a carico dei due accompagnatori un omicidio colposo. Questi due poveretti hanno cercato di spiegare fin dall'inizio che loro si avevano cercato di aiutare, ma nel senso della collaborazione della persona in difficoltà, della non omissione di soccorso, se mai, ma si sono visti imputati di un tale reato, l'omicidio colposo di questo poveretto.

Dopo anni di istruttoria, purtroppo poi ci sono anche dei tempi tecnici, l'allora pretore di Bergamo sentenziò l'estraneità, e quindi l'assenza di responsabilità, proprio sul presupposto che vi sto invitando a considerare, e cioè che mancava la presa in carico di questo soggetto, perchè altro è parlare di un generico dovere di solidarietà tra alpinisti in montagna, che avrà i limiti e le sorti di cui sono certo parlerà il magistrato penale, ma non si può portare questa ipotesi al di là di quello che uno intende fare, cioè lasciatemi almeno la possibilità di dire se me la sento di caricarmi il vostro rischio, se voglio o no diventare il vostro capogita; capogita questa volta però inteso come colui che intende farsi carico della vostra carenza di capacità, quello che mi dice, in soldoni, “amico non ti preoccupare, io conosco il sentiero, mi intendo di meteorologia, so dove passare, so capire se è il caso che a un certo punto ci si fermi o si vada avanti, sono sicuro di trovare la via del ritorno anche se facciamo lo scavalco e scendiamo da un'altra parte, insomma, fa quel che ti dico io che assumo il potere di direzione e tu subordinati, ubbidiscimi, impegnati e vedrai che tutto andrà per il meglio”.

Ma qualcuno dirà “ma io sono un volontario, la guida alpina fa un contratto, percepisce un compenso dalla sua attività, mi sembra logico che se qualcosa va storto venga magari anche sanzionato con risarcimento del danno in sede civile o con una condanna penale se ha violato qualche norma penale, ma io sono un volontario, sono un capogita”.

Certo, ma del Club Alpino Italiano: volontario non significa assolutamente esonero dalle responsabilità; il capogita volontario ha da essere, e guai se in assenza del riconoscimento della qualifica professionale percepisse un compenso, non solo cesserebbe di essere un volontario, ma diverrebbe anche l'autore di un delitto, quello di esercizio abusivo della professione di guida alpina.

Ma, volontario restando, deve sapere che ha anche un'assunzione di responsabilità.

Questo non deve spaventare, intendiamoci, questo accade normalmente, lo facciamo tutti nel quotidiano di assumerci qualche responsabilità: se qualcuno di noi accetta di accompagnare a casa il bambino dall'asilo dell'amico vicino di casa, dice “guarda tu alle quattro non fai in tempo ad arrivare, te lo porto a casa io”, se poi questo non lo fai e il bambino attraversa la strada da solo perchè si trova lì senza nessuno che lo va a prendere, da questa condotta nasce la responsabilità perchè si crea un affidamento.

Questa è la ragione per cui è possibile che ci sia una dichiarazione di responsabilità anche del volontario, perchè quando io qualcosa da solo non la farei e la faccio solo perchè tu mi garantisci la copertura di quella parte di rischio che io da solo non intendevo assumermi, ecco che scatta in me dopo che tu mi hai detto “va bene, quel pezzo di zaino lo metto in spalla io, tu mi raccomando prendi nota delle mie istruzioni, fa quel che ti dico, non sgarrare, sii presente con la testa, in montagna con i piedi e con la testa”, dopo di che, se qualcosa va storto, io avrò la mia parte di responsabilità, perchè in quel momento scatta l'affidamento, parola magica,

che è quella che regge la nostra società civile. Perché? Perché l'affidamento vostro, certo se stamattina non fosse arrivato Vincenzo Torti, avreste avuto ottimi relatori comunque, ma se nessuno di noi fosse arrivato, il vostro affidamento sarebbe andato deluso, perchè ci avete fatto conto che qui si organizzava un convegno, e quando tornerete a casa fate affidamento che l'automobilista che arriva dall'altra parte circoli a destra, perchè se circolasse a sinistra vi verrebbe contro, l'affidamento ripeto è all'origine della possibilità di sopravvivenza in una società come la nostra.

E quindi è anche giusto che, sia pure con tutte le connotazioni che bene vi saranno poi dette dopo, a seconda della qualifica, perchè non tutti siamo tenuti a tenere una condotta che non sia consona alle nostre capacità; se io mi rivolgo a una guida alpina (lo scrivo nel mio libro) mi rivolgo al vertice, così come il maestro di sci è al vertice della gamma della sua categoria professionale, e quindi vuol dire che chi fa affidamento e si affida a queste figure professionali si rivolge al meglio e quando uno si rivolge al meglio si aspetta il meglio e quindi l'accompagnatore del Club Alpino Italiano che ha assunto una qualifica sarà anche chiamato a rispondere in base alle capacità medie che si possono attribuire a questo tipo di accompagnatore.

Ho detto capacità medie, perchè la scelta che la giurisprudenza di sempre ha fatto, potendo graduare tra "chiedo il massimo che Messner può dare", Messner non accompagna più nessuno perchè anche a lui è andata una giornata storta, "ma io ho scelto lui perchè è bravissimo, come mai quel giorno è un po' meno bravo", no, fermi tutti, quello che si può chiedere è un comportamento medio, una diligenza corrispondente a quella che mediamente ci si può aspettare dalla guida alpina, dal maestro di sci, dall'istruttore del C.A.I., dall'accompagnatore del Club Alpino Italiano nelle varie gamme escursionistiche o di alpinismo giovanile.

Questo è importante, perchè permette anche a quello molto bravo di andare anche il giorno che non è in forma smagliante e impedisce a quello, che pensa di potersela cavare con il fatto che "tutti sanno che tanto io sono un po' trasandato", di andare esente da responsabilità, perchè chi si affida deve essere tutelato.

Purtroppo, e questo lo diceva Del Zotto, in una società in un ambito come il nostro che è vissuto di solidarietà, dove nessuno avrebbe mai pensato di dover arrivare a studiare il fenomeno dell'accompagnamento, perchè in montagna siamo sempre andati tutti insieme come regola di prudenza, ci siamo trovati doverosamente a capire che in una società in cui si chiede a qualcuno di avvicinarci alla montagna...

La scuola Righini, che cosa fa la scuola Righini: forma delle persone che domani sono chiamate ad allargare la cerchia dei possibili fruitori, ma non in un modo qualsiasi: in un modo responsabile, in un modo competente, in modo che queste persone sappiano affrontare ciò che vogliono fare, salva però quella parte di rischio che si mettono nel loro zaino; da qui scatta la responsabilità.

Quindi la ragione per cui un capogita può essere chiamato a rispondere (stante sia un volontario, stante abbia magari a che fare con persone di un certo livello), è solo questa: che abbia consentito, espressamente o anche tacitamente (in sezione non è che si firma o si scrive "da domani io sono il capogita", sappiamo tutti che domani la gita è "guidata, accompagnata da tizio", quindi tizio, soltanto per il fatto di esserci e di dire "si va di qua piuttosto che di là", comunque svolge un ruolo di accompagnamento.

Da questo ruolo, rispetto alle persone che hanno fatto affidamento, nasce una responsabilità.

Perchè ho fatto questo distinguo importantissimo sul capogita operativo e capogita che accompagna? Perché il primo non ha niente a che fare con l'accompagnamento, è un "manager sezionale", mentre l'altro, chiamiamolo pure capogita, ma è un accompagnatore. Questo deve essere chiaro.

Naturalmente, così come c'è un affidamento da parte di chi viene accompagnato rispetto a chi accompagna, attenzione che ne esiste uno anche di rimando: ho detto dovere di subordinazione, adesso dico: questo dovere di subordinazione significa che se ad un certo punto io riconosco e individuo in te la persona che sa quello che va fatto in quel momento, devo anche farlo, mi devo fidare, ma non solo, devo anche comportarmi in un modo adeguato; perchè se per esempio io porto in escursione o in alpinismo una persona che mi dice di avere un curriculum di tutto rispetto, sono legittimato ad aspettarmi un livello di comportamento e di preparazione congruente, perchè va bene la responsabilità che mi assumo, ma non mi assumo la responsabilità al buio.

E perchè è importante oggi la presenza del magistrato: perchè queste indicazioni il magistrato, che è l'interprete della norma attraverso il comune sentire, deve poi avere questa sensibilità nell'interpretare un fenomeno importante dal punto di vista sociale.

Provate ad immaginare una sentenza lapidale, che per tutelare sempre e comunque un accompagnato che ha subito un danno vada giù in modo tranciante, e dica "RESPONSABILE", "ma veramente

“RESPONSABILE”, “COLPEVOLE”, la seconda sentenza così, la terza pure, non dico che finisca la scuola Righini, perchè siamo coraggiosi, ma certo prende una brutta piega.

Questo non significa però volere andare esenti da responsabilità quando vi saranno le condizioni che gli altri relatori vi illustreranno, significa però potersi aspettare una pronuncia di responsabilità solo quando le condizioni invece vi siano, e quando questo fenomeno sia stato correttamente individuato, quindi questo bilanciamento anche delle condotte è importante, perchè è vero che io assumo una posizione di garanzia, ma io non è che mi carico in spalla l'escursionista e l'alpinista, che cammina con le sue di gambe, ragiona con la sua testa; questo deve essere tenuto in considerazione.

Da questo discende, da un punto di vista logico e giuridico, una conseguenza importante: che non è vero che tutte le volte che in montagna abbiamo un qualcuno nasca un rapporto di accompagnamento.

Se io e Umberto Martini, oltre che dilettarci nel direttivo centrale, andiamo in montagna assieme, non c'è un accompagnamento, siamo compagni di cordata ma non c'è l'accompagnamento; perchè? Perchè lui ha competenza, perchè io ho competenza: andiamo insieme in montagna. Non c'è questo affidamento nel senso di colmare l'insufficienza della preparazione, c'è un altro tipo di affidamento, l'affidamento che anche lui farà correttamente le manovre di sicurezza e io altrettanto; se siamo d'accordo che non vogliamo andare in conserva, ma che uno arriva al posto di sosta, mette in sicurezza l'altro e viceversa, questa sarà la strategia da seguire; se per caso io subirò un danno perchè lui avrà commesso qualche errore, nascerà un altro profilo, se mai, di responsabilità, ma non legato all'accompagnamento. L'accompagnamento deve colmare una insufficienza.

Io sarò stato magari un po' pedante, anzi senza magari, pedante; ma poiché la parola capogita è spesso usata anche per crearsi dell'auto terrorismo, io sono il capogita, vado con quattro amuleti perchè se qualcuno si fa male la colpa è mia allora. Come meglio vi sarà spiegato, non è vero! Non è vero che siete degli accompagnatori solo perchè siete quelli che hanno prenotato il pullman, non è vero che se qualcuno si fa male siccome voi siete l'accompagnatore di quella gita automaticamente scatta la responsabilità; vedrete meglio con concetti puntuali che una responsabilità richiede nell'ottica civilistica un elemento come la colpa dal punto soggettivo, richiede l'ingiustizia del danno e soprattutto richiede che vi sia un danno, ma non un danno qualsiasi, non una colpa qualsiasi: una colpa e un danno che siano tra di loro collegati da un nesso di causalità; se questo nesso di causalità non ci fosse, uno si è fatto male ma io non ho sbagliato niente, ecco che non c'è la responsabilità; io ho sbagliato ma per fortuna non si è fatto male: non c'è il danno, non c'è responsabilità; io ho sbagliato, uno si è fatto male, ma si è fatto male perchè è inciampato in un sasso mentre il mio errore è di avere imboccato un sentiero con il cartello divieto di transito, non c'è un nesso di causalità: quello stava scherzando con l'amico, andava con la testa indietro invece che con la testa avanti. Quindi questi elementi sono necessari perchè si arrivi a dichiarare la responsabilità.

Le conseguenze di questa responsabilità possono essere attenuate nel modo che ci illustrerà l'assicuratore, tenendo presente che poiché siamo nell'ambiente del Club alpino italiano l'assicurazione non ha una funzione di deresponsabilizzazione psicologica, alleggerisce la tranquillità dal punto di vista patrimoniale, impedisce che noi per fare un gesto tutto sommato nobile, lasciatemi usare questa parola, dal punto di vista sociale, dobbiamo compromettere la casa, il frutto di tanti anni di lavoro, la sicurezza della nostra famiglia; dobbiamo sapere che in quel momento abbiamo dirottato su un terzo le conseguenze di un nostro possibile errore.

Ma questo vale per la responsabilità civile, per cui il Club alpino italiano nelle sue attività di scuole e di sezioni ha una copertura assicurativa ad hoc. Non vale per il discorso penale come vi spiegherà meglio il dottor Mambriani.

Io credo di avere esaurito la tematica introduttiva, di aver dato qualche elemento utile per la vostra attività di accompagnamento, di responsabili di scuola, di responsabili sezionali e vi do una notizia: credo di essere veramente in dirittura di arrivo per quanto riguarda l'aggiornamento di questo libro, che mi sono reso conto data ormai da oltre dieci anni, e con piacere ascolterò adesso le altre relazioni dalle quali trarrò un'infinità di spunti proprio da poi riportare in questo testo per il migliore uso da parte di coloro che, ripeto, in modo nobile stanno svolgendo l'attività di istruzione e di accompagnamento.

Grazie.

MODERATORE GIANCARLO DEL ZOTTO

Ringrazio l'avvocato Torti per la consueta chiarezza con la quale ha esposto le linee guida del tema della responsabilità e anche per essere rimasto nei tempi previsti per il buon andamento del seminario.

Torti ha parlato di un aspetto molto importante per noi organizzatori ed istruttori, è quello del bilanciamento delle posizioni, e Marco Del Zotto ha proprio scelto questa componente: la diligenza del capogita e l'auto responsabilizzazione del partecipante. Questo è il pilastro nell'ambito del vaglio delle condotte di eventuali responsabilità, nei quali confidiamo che i magistrati chiamati a queste valutazioni debbano ricorrere, ci auguriamo sempre. Do quindi la parola a Marco Del Zotto su questo tema.

INTERVENTO DELL'AVV. MARCO. DEL ZOTTO

Buongiorno a tutti. Io volevo innanzitutto ringraziare in particolare Angelo Brambilla e tutti gli organizzatori di questo convegno per avermi dato l'opportunità di partecipare oggi e di affrontare una tematica così importante e attuale soprattutto come quella dell'accertamento delle responsabilità civili e penali in particolare per la figura del capogita.

Come abbiamo sentito in precedenza, è difficile individuare con precisione chi sia effettivamente il capogita: per capogita io intenderei essenzialmente colui che può essere il responsabile di una escursione organizzata da una qualsiasi sezione del CAI, come anche colui che è il direttore di un corso scuola, sempre organizzato da una sezione del CAI. È chiaro che anche qui è necessario fare una ulteriore distinzione e precisazione, perché l'attività del CAI si svolge non solo durante la stagione estiva, ma anche durante la stagione invernale e quindi le condizioni di svolgimento di queste gite, che siano un corso scuola o che siano gite in senso proprio, sono radicalmente diverse se si parla di gita estiva o escursione di scialpinismo.

Nel contesto di questo convegno io vorrei affrontare in modo più preciso ed approfondito per quanto possibile il rapporto che intercorre tra le due figure essenziali che possono essere soggette a responsabilità durante una escursione.

Essenzialmente queste figure sono, da una parte, il capogita, quindi il responsabile della gita, e dall'altra il partecipante della gita stessa. È chiaro che io ho chiamato "partecipante" il soggetto che partecipa a una gita proprio perché non voglio entrare nella distinzione specifica tra gitante e allievo di un corso scuola.

Queste due figure sono, come dicevo, le due figure fondamentali a cui l'organo giudicante farà riferimento nel caso in cui si verifichi un evento lesivo e, come detto nell'introduzione di questo convegno, la rigorosità nell'accertamento delle responsabilità in questi ultimi anni è diventata sempre maggiore.

Ecco quindi che se una volta molti incidenti si verificavano e poi se ne perdevano le tracce, oggi purtroppo non è più così, perché al momento in cui si verifica un incidente scatta quasi sempre la macchina della giustizia, che vuole fare chiarezza su quelle che sono state le effettive cause del verificarsi dell'incidente; e quindi succede che inizia una serie di indagini volte a ricostruire la dinamica dell'incidente e, conseguentemente, ad accertare quelle che possono essere le responsabilità dei soggetti che possono aver causato l'incidente.

L'accertamento della responsabilità non può essere generalizzato e a maggior ragione non si possono fare generalizzazioni nell'accertamento e nell'attribuzione della responsabilità nell'ambito delle attività che si svolgono in ambiente montano. Questo perché sapete benissimo che le condizioni in cui si svolgono le gite, estive o invernali che siano, possono cambiare radicalmente in brevissimo tempo; e quindi a maggior ragione non è possibile dire a priori se un comportamento può essere o meno causa di un incidente, ma è necessario e fondamentale andare a ricostruire la dinamica dell'incidente caso per caso e andare a verificare le circostanze oggettive e rilevanti dell'incidente per poi verificare l'incidenza causale della condotta tenuta dai soggetti che in astratto e a priori possono essere ritenuti responsabili, proprio per verificare se la ritenuta responsabilità nel caso specifico sia o meno sussistente.

Ecco quindi che è importante anche fare una ulteriore specificazione, volta a chiarire quali possono essere le finalità in una gita organizzata da una qualsiasi sezione del CAI, e quali siano invece le finalità nell'ambito di una organizzazione di un corso scuola. Se le finalità di una gita, di una escursione, di una serie di escursioni di una sezione del CAI, sono essenzialmente finalità di svago, le finalità proprie di un corso organizzato da una sezione del CAI sono essenzialmente finalità didattiche, quindi cercano di trasmettere quelle che sono le conoscenze e le tecniche proprie degli istruttori di tutte le sezioni del CAI a coloro che partecipano al corso scuola.

Nell'ambito indistintamente di una escursione o di un corso scuola è chiaro che ci sarà sempre una fase di preparazione della gita, dell'uscita domenicale, della serie di uscite che caratterizzano il corso o un ciclo di escursioni, e nell'ambito di questa fase di preparazione è possibile individuare degli aspetti che sono importanti, che potrebbero diventare circostanze rilevanti e oggettive ai fini dell'accertamento e della

attribuzione della responsabilità nel caso in cui si verifichi un incidente che comporti lesioni, con conseguenze penali o civili.

È chiaro che il presupposto fondamentale sulla base di cui noi oggi parliamo è il verificarsi dell'incidente, quindi tutto ciò che verrà detto non ha validità a priori, ma ha validità solo nel caso in cui si verifichi un evento lesivo, e questo deve essere ben chiaro.

Come dicevo, gli aspetti legati all'eventuale accertamento della responsabilità nel caso si verifichi un incidente non riguardano solo ed esclusivamente lo svolgimento in sé e per sé della gita, ma partono da un momento precedente, che è proprio quello della preparazione della gita stessa: Nell'ambito della preparazione della gita io ho cercato di mettere in evidenza alcuni aspetti che ritengo importanti e a cui si deve prestare attenzione, molti dei quali credo che siano a tutti noi noti, soprattutto a coloro che hanno già organizzato in passato gite, però a mio modo di vedere è sempre bene puntualizzare questi aspetti, perchè possono essere tratte anche delle indicazioni utili per cercare di migliorare quello che si è fatto in passato.

Uno degli aspetti fondamentali, nell'ambito della fase di preparazione di una gita o di un corso, è certamente quello legato all'accertamento delle capacità degli allievi o dei partecipanti, che può essere fatto, e alcune sezioni del CAI lo fanno già, attraverso la compilazione di una scheda di iscrizione del partecipante, nella quale, in modo sintetico, potrà essere individuata la capacità e l'esperienza e le caratteristiche proprie del soggetto che vuole iscriversi al corso o partecipare alla gita o all'escursione.

Questo accertamento delle capacità, che riguarda la fase di preparazione della gita, è utile perchè, al momento della chiusura delle iscrizioni, si conoscerà, attraverso una fase analitica delle schede di iscrizione, la capacità media dei partecipanti alla gita o al corso scuola. È chiaro però che la compilazione viene fatta stando seduti a tavolino e quindi ben altra cosa sarà poi la realtà, cioè la verifica incrociata ovvero la corrispondenza di quanto viene scritto nella scheda di iscrizione rispetto alle capacità reali del partecipante al corso o all'escursione.

Un altro aspetto fondamentale che riguarda sempre la fase di preparazione della gita, immediatamente precedente allo svolgimento della gita, è la verifica dei materiali dei partecipanti.

Anche qua le casistiche sono innumerevoli e quindi viene difficile fare generalizzazioni sul punto, però io credo che alcuni aspetti fondamentali possano riguardare lo stato d'uso dei materiali dei partecipanti, l'efficienza degli stessi e soprattutto il rispetto delle normative dei materiali stessi. Sul punto forse verrà fatta qualche domanda anche in relazione alle ultime normative che sono entrate in vigore e quindi alla verifica della possibilità o meno di poter svolgere gite ed eventualmente incorrere in responsabilità se i materiali non sono conformi alle ultime normative uscite recentemente a tal proposito; ma anche qua, ripeto, vi è la necessità di fare una valutazione caso per caso della deficienza del materiale; un esempio che mi viene in mente al momento è questo: gita di scialpinismo, un partecipante si è dimenticato l'ARVA, e' chiaro che non può partecipare alla gita, dovrà essere escluso dalla gita stessa; se invece un altro partecipante si è dimenticato gli occhiali da sole, è chiaro che l'assenza degli occhiali da sole non preclude la partecipazione alla gita dello stesso. Quindi anche qua una valutazione caso per caso è sempre necessaria. Stesso discorso vale ad esempio nell'ambito di una gita estiva: mi viene in mente il casco durante una ferrata: se uno ha dimenticato il casco il capogita purtroppo gli deve, seppure con garbo e gentilezza, far presente che non può partecipare quella domenica all'escursione.

Un altro aspetto fondamentale, che riguarda la fase di preparazione della gita o del corso o del ciclo di uscite, è la scelta del percorso. La scelta del percorso può essere fatta a priori, quindi ci può essere un calendario in cui viene inserito un ciclo di uscite con la informazione sulla difficoltà delle uscite stesse e poi quindi si dovrà sempre fare questa analisi incrociata sulla base delle schede di iscrizione: se c'è un'uscita difficile e si iscrive un partecipante, un ragazzo che risulta non aver mai avuto esperienza di montagna, lo si dovrà contattare per dire: attenzione questa uscita non è adatta alle capacità tecniche che tu possiedi e quindi purtroppo dovrai orientarti per partecipare a un'altra tipologia di gite, a un'altra tipologia di corsi.

Questa analisi deve essere fatta anche sulle difficoltà del percorso e qui sul punto ritengo che sia importante una ulteriore precisazione, perché la valutazione della difficoltà del percorso non è una valutazione generica o una valutazione media sulle difficoltà del percorso, quindi su tutta la lunghezza del tragitto, ma la valutazione della difficoltà del percorso, a mio modo di vedere, deve essere quanto più rigorosa possibile, e quindi la valutazione sulla difficoltà del percorso deve essere parametrata sul passaggio più difficile che ha quella determinata gita.

Questo è un altro aspetto importante, perché poi, ai fini dell'accertamento della responsabilità, non è che la valutazione è generica, come vi avevo detto prima e come sicuramente verrà ripetuto in seguito, l'accertamento viene effettuato sulla base delle circostanze rilevanti, oggettive, concrete dell'evento, quindi se l'incidente si verifica in un punto determinato del percorso, che risulta essere il punto più difficile, è sulla

difficoltà di quel punto preciso del percorso che poi verranno fatte tutte le valutazioni legate all'accertamento e attribuzione della responsabilità; e quindi ai fini della prevenzione e ai fini sempre della preparazione quanto più corretta e diligente possibile della gita, è necessario fare una valutazione sul punto con maggior difficoltà del percorso che si vuole andare a proporre ai partecipanti.

È chiaro anche che, nell'ambito della fase di preparazione della gita e quindi nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento della gita stessa, dovranno essere valutate anche le condizioni meteorologiche, che sono fondamentali, attraverso i bollettini, bollettini generali od anche bollettini locali, la carta delle valanghe se si parla di gita invernale, il bollettino nivo-meteo se si parla sempre di escursioni durante la stagione invernale. Questa valutazione del bollettino dovrà essere incrociata con una valutazione concreta al momento dell'inizio della gita; perché il bollettino darà delle indicazioni che, per quanto localizzate, non saranno mai le effettive e reali condizioni di quel determinato percorso che si è scelto di effettuare, e quindi la valutazione generica del bollettino nivo-meteo o meteorologico dovrà poi essere incrociata con una valutazione oggettiva e concreta al momento dell'inizio della gita stessa. Ci sono anche delle sentenze sul punto, sentenze del tribunale di Bolzano, che hanno espresso in modo preciso e analitico questo concetto di analisi incrociata, perché per quanto possibile i bollettini, seppur locali, non rispecchiano mai le condizioni di quel punto in quel momento in cui si può verificare l'incidente; e chiaramente sulla base di queste osservazioni è necessario verificare le effettive condizioni del percorso, perché magari la settimana prima c'è stato un ciclo di piogge che ha alterato la fisionomia del sentiero e quindi ha reso più difficoltoso il percorso che si voleva seguire, oppure perché in montagna durante il periodo invernale una serie di neviccate ha reso pericoloso quel determinato percorso. E quindi la valutazione della fase precedente lo svolgimento della gita deve essere sempre incrociata ad una analisi, ad una verifica delle condizioni del percorso e delle condizioni meteorologiche o nivo meteorologiche del momento in cui si svolge la gita.

Questa valutazione deve essere altrettanto rigorosa, a mio modo di vedere, e deve portare, se pure con rammarico, anche alla rinuncia alla gita, se le condizioni del momento non consentono di affrontare con sicurezza il percorso.

Io sono anche istruttore di vela ed insegno ai bambini, a Trieste in una scuola di vela, e magari c'è la bora a Trieste, bellissima giornata, sole e vento, e noi non usciamo; non usciamo perché i bambini hanno otto o dieci anni e da soli su una barca piccolina non riescono a gestirla, chiaramente anche se avrebbero tanta voglia di uscire, di fare il bagno, di scuffiare, di divertirsi con le onde e con gli spruzzi, però noi li teniamo a terra e fanno attività alternative, però al momento della decisione di non uscire la prima cosa che viene insegnata è il motivo per cui non si esce, cioè la pericolosità dell'uscita: è bello il sole, c'è vento, ci sarebbero gli spruzzi, si potrebbe fare il bagno, questi sono gli aspetti positivi, però il vento è troppo forte, le condizioni meteorologiche non sono adatte alle capacità proprie di un principiante e quindi la rinuncia è forse il miglior insegnamento che si può dare ad un bambino; poi alla fine del ciclo di lezioni dei dieci giorni della settimana di vela, molto spesso i bambini, ma soprattutto i genitori, a cui i bambini riferiscono tutto quello che è stato fatto durante le lezioni, durante l'attività, rimarcano che una delle conoscenze che hanno recepito, e forse una delle conoscenze più importanti, è quella della rinuncia.

E allora allo stesso modo, anche se chiaramente con rammarico e con dispiacere, se le condizioni non lo consentono, è necessario rinunciare; però rinunciare con una spiegazione che illustri il perché non si possa affrontare quel percorso in quella determinata giornata forse è l'insegnamento più grande che si può dare agli allievi o ai partecipanti di una qualsiasi gita.

Adesso volevo toccare velocemente anche gli aspetti legati a eventuali ipotesi di responsabilità nel caso in cui si verifichi un incidente legato allo svolgimento vero e proprio della gita.

Quindi durante la gita gli aspetti fondamentali che concernono l'eventuale indagine volta alla verifica di sussistenza di responsabilità sono, come dicevo prima, la verifica effettiva delle condizioni nivo-meteo, la verifica del percorso, ma anche la verifica della capacità degli allievi; ribadisco che la scheda di iscrizione al corso o all'escursione è limitata ad una scheda cartacea che poi deve sempre essere verificata in concreto con le reali capacità dell'allievo e conseguentemente, durante lo svolgimento della gita: il capogita, i collaboratori del capogita, hanno quella esperienza tale da potersi rendere conto se l'allievo è capace di affrontare l'intero percorso della gita.

E questo è un altro tema molto delicato, legato all'eventuale suddivisione del gruppo in più gruppi nel caso in cui alcuni abbiano le capacità oggettive per affrontare l'intero percorso e altri invece non lo possono fare perché la stanchezza, le minori capacità fisiche non consentirebbero di affrontare in piena sicurezza l'intero

iter del percorso. Questa valutazione deve essere fatta dai collaboratori e dal capogita, in funzione dell'intero percorso, che comprende non solo la fase di salita ma anche la fase di discesa, quindi se la persona è stanca a tre quarti della salita non è vero che manca solo un quarto per arrivare in cima, ma manca anche tutta la fase di discesa, che forse è anche la fase più pericolosa. Ad esempio nel periodo estivo, pensiamo ad una discesa su ghiaione o una discesa con gli sci nella stagione invernale, può essere più delicata rispetto ad una fase di salita. E quindi la valutazione della stanchezza e delle capacità reali dell'allievo possono portare alla necessità di suddividere il gruppo. Questo aspetto è rilevante ai fini della responsabilità perchè l'allievo, il partecipante non potrà mai essere lasciato solo.

Ha accennato precedentemente l'avvocato Torti al problema degli eventuali aggregati o persone che chiedono di partecipare alla gita in gruppo. Questo problema è legato proprio anche ai partecipanti stessi alla gita; non si può dire: tu sei stanco torna al rifugio da solo, tanto il sentiero lo conosci basta che lo segui e scendi. Questo non potrà mai essere fatto perchè, nell'ipotesi in cui questo partecipante si faccia in qualsiasi modo male, è chiaro che l'abbandono del partecipante stesso potrà quasi certamente determinare la responsabilità del responsabile della gita.

E quindi è necessario un continuo controllo sui partecipanti della gita stessa; continuo controllo che può essere effettuato anche attraverso strumenti innovativi come possono essere i cellulari, se i cellulari prendono, oppure con delle radio, in modo tale che anche se il gruppo si divide il capogita abbia sempre il controllo su tutti i sottogruppi che si sono creati.

È chiaro che la fase del dopo gita di certo non porta a responsabilità, però l'ho voluta inserire lo stesso come indicazione utile per tutti coloro che organizzano delle gite o delle escursioni, perché io credo che sia fondamentale alla fine della gita fare il cosiddetto "debriefing", e quindi una riunione del capogita con i suoi collaboratori all'interno della sezione del CAI, che vada a esaminare quello che è stato l'andamento della gita stessa, la sintesi di quello che è stato l'andamento della giornata, le eventuali problematiche che possano essere emerse durante la gita, e, nel caso che fosse successo un incidente, una sintesi dettagliata della ricostruzione dell'incidente, come indicazione dei testimoni che hanno potuto vedere in concreto quello che effettivamente è successo e l'indicazione dei riferimenti di questi testimoni, che magari possono essere i partecipanti, dato che a distanza di anni magari è difficile risalire a chi effettivamente c'era o non c'era (numero di telefono, residenza sono sempre importanti perché, dati i tempi della giustizia, le testimonianze vengono assunte in sede processuale a distanza di anni dal verificarsi dell'incidente). Quindi una sintesi dettagliata che ricostruisce la dinamica dell'incidente è sicuramente utile a distanza di anni per cercare di capire effettivamente come sono andate le cose, perché un altro aspetto che è evidente e che si deve mettere in chiaro è che la realtà processuale purtroppo molto spesso è differente da quella che è la realtà della dinamica dell'incidente, però la responsabilità viene effettuata sulla base delle indagini che vengono svolte e quindi poi sulle carte, sulla documentazione che è a disposizione dei giudici, e sulla quale poi i giudici possono e devono decidere se sussistono o meno responsabilità.

Se questi sono i compiti legati al ruolo del capogita, è chiaro che dall'altra parte c'è il partecipante, come soggetto al quale è possibile attribuire eventuali responsabilità, e ho sintetizzato brevemente che il partecipante deve essere diligente nel partecipare alla gita, deve essere collaborativo e soprattutto, e questo è l'aspetto più importante, deve rispettare le prescrizioni del capogita, quindi le prescrizioni che vengono date precedentemente alla gita, nell'ambito per esempio delle prescrizioni generali legate magari ai volantini che pubblicizzano l'organizzazione di queste escursioni e dei corsi scuola, ma soprattutto anche alle prescrizioni specifiche che volta per volta vengono date nell'ambito dello svolgimento della gita stessa ai partecipanti. Queste prescrizioni chiaramente variano caso per caso, perchè, come dicevo prima, le condizioni nivo-meteo possono essere differenti, le condizioni meteorologiche possono cambiare nel giro di brevissimo tempo e quindi anche le indicazioni del capogita saranno di volta in volta legate alle effettive condizioni di svolgimento della gita stessa.

E quindi nasce il concetto fondamentale di autoresponsabilizzazione del partecipante, perché l'attività escursionistica o la partecipazione a un corso scuola viene svolta in ambiente montano e pertanto non è possibile avere un controllo assoluto di tutte le condizioni in cui si svolgerà una gita, una escursione. L'attività che si svolge in montagna non può essere paragonabile a una qualsiasi altra attività sportiva che viene svolta ad esempio in una palestra o in un ambiente chiuso: nella pallacanestro ci sono le righe, il gioco si svolge in condizioni di temperatura, di luce sempre standard, e quindi è chiaro che le condizioni esterne non condizionano minimamente l'eventuale accertamento di una attribuzione di responsabilità. Nell'ambito invece dello svolgimento di attività in montagna è chiaro che le condizioni esterne condizionano in modo fondamentale l'analisi e la verifica della sussistenza o meno di responsabilità, ed è altresì necessario tenere presente che in montagna non esiste il cosiddetto "rischio zero", cioè nello svolgimento delle attività di

montagna vi è sempre una percentuale di rischio, seppur minima, che è ineliminabile, e quindi il partecipante deve essere ben a conoscenza del fatto che, nel momento in cui decide di affrontare una qualsiasi gita, è chiaro che si espone, seppur in modo minimo, a una minima percentuale di rischio che può essere poi fondamentale nell'ambito dell'accertamento e delle attribuzioni della responsabilità.

Ritorniamo al concetto che avevo introdotto all'inizio del mio intervento, ovvero al fatto che le responsabilità e il loro accertamento non può essere generalizzato, ma deve sempre essere fatta una valutazione caso per caso delle circostanze rilevanti dell'evento, che sotto il profilo civilistico potrebbero portare anche ad una eventuale sussistenza di un concorso di colpa, ovvero l'errore, l'imprudenza, la negligenza del capogita associata all'errore, all'imprudenza, alla negligenza del partecipante alla gita stessa. Ecco quindi che nell'ambito della responsabilità civile c'è un articolo ben preciso del codice, il nr. 1227, che consente all'organo giudicante un'eventuale ipotesi di ripartizione delle responsabilità delle due figure chiave, che sono il capogita da una parte e il partecipante dall'altra, ma, caso per caso, potrebbero esserci anche altri soggetti a cui potrebbe essere attribuita la responsabilità.

Quindi io concludo il mio intervento dicendo che non è possibile fare generalizzazioni, ma l'accertamento della responsabilità, soprattutto in attività come quelle montane, deve sempre essere valutato caso per caso.

INTERVALLO

SECONDA PARTE DELLA MATTINATA.

INTRODUZIONE DI GIANCARLO DEL ZOTTO

Iniziamo la seconda parte del convegno, che vede l'intervento di un magistrato giudicante, poi di un titolare di agenzia assicurativa sul problema delle garanzie assicurative ed infine le esperienze dirette vissute da chi è stato coinvolto in un incidente di montagna.

Do con molto piacere e con molto interesse la parola al dottor Mambriani, perché avere un orientamento da parte di un magistrato giudicante credo che per tutti noi sia effettivamente fondamentale.

INTERVENTO DEL DOTT. MAMBRIANI

Grazie avvocato Del Zotto, io ho accettato con piacere questo invito per cercare di darvi il mio contributo per quello che è possibile, ma anche per venire qua a imparare, nel senso che non si riesce a giudicare bene nulla se non si conosce il fenomeno che si va a giudicare in tutte le sue sfaccettature, quindi se non si parla con chi il fenomeno lo costituisce, chi pratica quella attività, nel nostro caso l'attività di andare in montagna. Personalmente sono sciatore ma non sono alpinista, quindi la mia conoscenza è un po' limitata, insomma, gli sciatori da discesa non sono assimilabili; credo che giustamente gli alpinisti o gli escursionisti abbiano un orgoglio rispetto alla loro attività, più esclusiva rispetto a quella dello sci, un po' più popolare e di massa specialmente negli ultimi tempi.

Il tema è estremamente interessante perché è molto difficile inquadrare la figura del capogita, quindi mette un po' alla prova le nostre capacità interpretative e di inquadramento.

Proprio non essendo alpinista, ho usato per rispondere alla domanda socratica "chi è il capogita" uno strumento molto diverso dall'esperienza pratica e cioè Internet: su Google ho battuto due parole "capo" "gita" e ho schiacciato il bottone pensando di non trovare niente. Invece sono usciti i siti di tutte le sezioni del CAI con la parola "capogita", e con tutti i regolamenti delle sezioni CAI con scritto "capogita", quindi ho utilizzato questi regolamenti come fonte di conoscenza, insieme ovviamente alla legge numero 6/89 che riguarda le guide e quindi un settore molto regolamentato e formalizzato. Per quello che sono riuscito a capire, il capogita è sicuramente un accompagnatore, quindi colui che nel rapporto di accompagnamento in montagna, come formalizzato e scritto bene dall'avvocato Torti nel suo testo (magari riprenderemo qualche considerazione in proposito), svolge la funzione di accompagnatore, dopodiché può essere una figura professionale o non professionale, qualificata o non qualificata, nel senso che il capogita può essere una guida alpina, quindi figura professionale qualificata, oppure non essere una guida alpina, e tra i soggetti diversi dalla guida alpina può essere qualificato, quindi in possesso della qualifica di istruttore CAI, accompagnatore di escursionismo CAI, accompagnatore di alpinismo giovanile CAI, oppure no, può essere

un socio CAI oppure una persona addirittura estranea che organizza la gita. Qui l'intervento dell'avvocato Marco Del Zotto è stato molto importante e illuminante sotto certi aspetti, diventa capogita chi svolge di fatto determinate funzioni, chi svolge di fatto determinate attività.

Da quello che ho potuto desumere dai regolamenti CAI che ho visto sui siti, le funzioni sono:

1. Individuazione del percorso della gita, o assunzione della responsabilità dell'individuazione del percorso della gita fatta da altri (la sezione cioè decide il percorso della gita, colui che farà il capogita non ha partecipato alla selezione del percorso, ma se fa il capogita assume la responsabilità di quel percorso, nel senso che lo deve conoscere bene in tutti i suoi aspetti). Giustamente, diceva l'avvocato Del Zotto, la qualifica di difficoltà del percorso va parametrata sul punto più difficile.

2. Ha il potere di escludere i partecipanti, perché fisicamente inadeguati, tecnicamente inadeguati o recanti un equipaggiamento inadeguato.

3. Ha il potere di escludere la gita, cioè di dire "stiamo a casa", o almeno "io non partecipo", "vi aspetto", o di modificare il percorso in relazione alle condizioni ambientali e/o meteorologiche.

4. È poi colui al quale i partecipanti devono obbedire. Quindi colui che somma queste caratteristiche (posto che giustamente chi svolge solo l'attività e l'iniziativa prodromica non è affatto il capogita) e quindi poi partecipa alla gita avendo assunto questo tipo di poteri, è il capogita.

Io dico che il capogita è un elemento essenziale di quella gita, nel senso che senza quel capogita quella gita non è più la stessa gita, mentre se viene meno un partecipante perché non arriva puntuale, perché viene escluso, la gita non cambia, invece se il capogita non c'è, non c'è più quella gita, e questo può essere interessante sotto il profilo della responsabilità, nel senso che se il capogita, arrivati sul posto, vede che le condizioni meteorologiche sono tali da imporre di non fare quel percorso per le condizioni o altri motivi, e decide che non si deve andare, nel momento in cui lui rinuncia si crea un rapporto completamente diverso tra chi decide di andare. In questo caso bisognerà vedere come si configura questo rapporto, ma lui non c'entra più niente, se gli altri decidono di andare e lui sta a casa nessun profilo di responsabilità può essergli imputato, ovviamente.

Qual'è la funzione del capogita? È garantire il regolare svolgimento della gita, prevenire o dirimere controversie che potrebbero sorgere tra i partecipanti, ma soprattutto garantire la sicurezza dei partecipanti alla gita.

Descritti in questi termini per punti i poteri del capogita e tenendo conto che nel momento in cui si assumono i poteri si assumono anche le responsabilità ovviamente, vediamo come si può intersecare questa situazione con la responsabilità penale di tutti i soggetti.

La responsabilità penale è una responsabilità che deriva dalla legge ed è una responsabilità per fatto tipico, quindi non deriva dal contratto, perciò non si fa distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dipende dall'aver realizzato un fatto previsto dalla legge come reato.

Diciamo subito che la legge penale obbliga tutti coloro che si trovano sul territorio italiano, e quindi non deve stupire che si parli di omicidio colposo in montagna o omicidio colposo sul crinale di un massiccio montuoso, perché, se quel massiccio montuoso sta all'interno dei confini italiani, si applica anche lì la legge italiana, come si applica al subacqueo che va sotto il mare entro i confini del mare territoriale.

Gli elementi fondamentali della responsabilità penale, tipici di tutti i reati, sono tre:

- un elemento oggettivo, la condotta che si pone in essere, che può essere attiva od omissiva;
- un elemento soggettivo che è l'attribuibilità, l'imputabilità, quindi la capacità di intendere e di volere come imputabilità della condotta;
- un coefficiente psicologico che può essere la colpa o il dolo.

La colpa vedremo che è l'aspetto più problematico e deriva da imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di leggi, regolamenti e discipline da parte di chi, eventualmente avendo previsto l'evento dannoso, comunque non lo ha voluto; viceversa il dolo significa prevedere e volere quello che è previsto dalla legge come reato.

Ora, **quali sono i reati** che possono venire presi in considerazione nello svolgimento di una gita, o meglio nello svolgimento di una attività di capogita? Una responsabilità diciamo così esterna, non riguardante i fatti che possono accadere durante la gita, e che è la responsabilità per esercizio abusivo della professione di guida alpina, articolo 348 del codice penale e 18 della legge numero 6 dell'89; poi vi sono fatti di responsabilità interna, cioè reati che possono essere commessi durante la gita, e quindi omissione di soccorso, abbandono di persone minori o incapaci, e per finire i problemi più grossi, lesioni colpose e omicidio colposo.

Vediamo di esaminare queste figure.

Esercizio abusivo della professione di guida alpina. L'articolo 348 del codice penale punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Notoriamente per svolgere l'attività di guida alpina o di accompagnatore di media montagna, articoli 2 e seguenti e 21 della legge numero 6 dell'89, occorre una abilitazione. Ci sono degli albi, in seguito dell'abilitazione si è iscritti all'albo, chi esercita quello stesso tipo di attività, che può essere di guida o di accompagnatore di media montagna, senza essere iscritto all'albo perché non ha avuto l'abilitazione, incorre nella responsabilità prevista dalla legge.

Il problema è che cosa significa svolgere la professione di guida alpina. Il contenuto dell'attività della guida alpina viene descritto nell'articolo 2 della legge numero 6 dell'89 "È guida alpina chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività: accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio, escursioni in montagna (quindi l'esercizio professionale delle escursioni in montagna determina professione di guida alpina), accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche, insegnamento delle tecniche alpinistiche o sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su pista, di discesa e di fondo". Quindi c'è di fatto una possibile interferenza tra l'attività professionale di guida alpina e quella del capogita non qualificato, con riferimento in particolare alle escursioni in montagna. Quindi che cos'è che differenzia, quando il capogita che accompagna, magari anche abitualmente, le persone in escursioni in montagna esercita abusivamente la professione di guida alpina? I requisiti della professionalità sono: esclusività, continuità, qualità e onerosità. Diciamo subito che, già per la guida alpina, non sono richiesti i requisiti della esclusività e della continuità perché lo dice la stessa legge, per ovvi motivi, e cioè che è una professione stagionale che comunque è ritenuta compatibile con altre professioni. Il requisito della abitualità a livello civile è valorizzato, nella giurisprudenza penale meno, molto meno, anzi quasi per niente; questo perché in questo modo si vuole ovviamente estendere la tutela offerta dalla norma penale.

La giurisprudenza si è ovviamente occupata soprattutto dell'esercizio abusivo della professione medica e si è detto che anche il compimento di un solo atto di professione medica è tale da determinare l'esercizio abusivo della professione, quindi seguendo questo indirizzo e applicandolo al caso del capogita, sarebbe sufficiente un' unica escursione in montagna svolta professionalmente per determinare la responsabilità per l'art. 348 del codice penale.

Quindi che cos'è che distingue? Il vero elemento distintivo è la onerosità, nel senso che la guida alpina è legittimata a chiedere un compenso e a ottenerlo, in base a un accordo che è contrattuale, viceversa, negli altri casi, non solo non c'è legittimazione ma, a questo punto direi, c'è il divieto di ottenere un compenso. Che cosa significa compenso: secondo me si potrebbe non inserire nella idea di compenso il semplice rimborso spese o esenzione dalle spese, nel senso che si può pensare che il capogita non paghi il pullman, non paghi il rifugio o non paghi il pranzo, e con ciò non riceve un emolumento e non esercita quindi la professione di guida alpina. Però tutti i compensi che esorbitassero questo limite determinerebbero l'esercizio abusivo. Solo per fare un cenno, il tribunale della quarta sezione penale con composizione monocratica di recente ha condannato due persone, però si trattava di un caso particolare per cui avevano organizzato un corso di alpinismo a pagamento non essendo guide alpine, non potendo insegnare alpinismo e quindi sono state condannate.

Omissione di soccorso: "Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di dieci anni o altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattie di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione fino a un anno, ecc.". Il secondo comma ci interessa di più: "alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestarle l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità".

La differenza fondamentale tra primo e secondo comma è che il primo comma non contempla una situazione di pericolo, cioè ci si trova di fronte a un fanciullo minore di dieci anni o una persona incapace di provvedere a se stessa indipendentemente da una situazione di pericolo. Faccio il caso di un bambino trovato in un

sentiero di montagna in una giornata di sole, sentiero facilissimo, però se ne sta lì solo, lui non sa dov'è il suo accompagnatore, e si è perso. In questo caso chiunque lo incontra, dice la norma, ha l'obbligo di dare avviso all'autorità; ovviamente secondo me qui c'è un obbligo maggiore, e cioè quello di accompagnare questo bambino a un rifugio fino a quando non si trova qualcuno che può accudire a lui, cioè nel caso del minore veramente la situazione di pericolo è pressoché "in re ipsa".

Il reato è comune, si dice così, cioè per commetterlo non occorre rivestire una particolare qualifica, quindi non lo commette solo il capogita, lo commette chiunque partecipa alla gita, chiunque, anche i partecipanti. Certo è che, avendo il capogita un potere di direzione su chi partecipa alla gita, il primo responsabile è lui: è chiaro che, se lui dice "tiriamoci avanti", gli altri possono ubbidire; questa obbedienza a questo comando illegittimo non scrimina la loro responsabilità, diciamo subito, però è chiaro che il primo responsabile di fatto è chi ha un potere di direzione. Quindi in questo caso si ha un dovere di disobbedire al capogita.

Il secondo comma è invece più interessante: qui la norma parla di "trovare", si tratta di tutte le situazioni in cui si entra in contatto fisico e visivo, uditivo, sensoriale con una persona in stato di difficoltà o di pericolo, e quindi può essere un partecipante, ovviamente, ma può essere anche un non partecipante alla gita. Perciò, nel momento in cui andando in montagna si trova una persona in stato di pericolo, la norma penale impone l'aiuto in nome a un generale principio di solidarietà e di salvaguardia dell'incolumità fisica delle persone. Anche in questo caso il primo che deve ottemperare a questo obbligo è il capogita che deve poi organizzare la gita di conseguenza: quindi vedere se proseguire, quanti proseguire e quanti possono rimanere lì, ecc. E' pacifico nella giurisprudenza dell'omissione di soccorso che, di fronte a una situazione in cui l'assistenza è stata prestata, il fatto non è più definito un reato, quindi se il capogita organizza le cose in maniera che uno, o più di uno, si occupino della persona ferita, gli altri possono continuare; questa sua scelta, sotto il profilo civilistico, può rispondere di "culpa in eligendum", può scegliere la persona sbagliata o inadatta e mettere in pericolo anche quella. Da un punto di vista penale però l'elemento soggettivo che caratterizza la fattispecie è il dolo, e quindi si dovrebbe dare il caso molto particolare del capogita che sa che quella persona è incapace, la mette lì proprio perché vuole creare l'incidente: francamente mi sembra una eventualità piuttosto rara, anche se in astratto tutto è possibile.

Ultimo comma: riguarda il caso in cui da questo evento, da questo reato di omissione di soccorso, derivi la lesione personale o la morte della persona che aveva bisogno di assistenza. L'evento viene imputato oggettivamente, e quindi anche nel caso in cui non sia previsto e non sia voluto, perciò questo determina ovviamente un aggravamento di responsabilità.

Io direi qui di non occuparci di abbandono di persone minori o incapaci e invece di parlare del problema più grosso e più difficile che sono **L'omicidio colposo e le lesioni personali colpose**.

Sono reati di evento a forma libera, questo significa che per essere commessi deve determinarsi il fatto previsto dalla legge come reato, cioè la morte o la lesione, che è una alterazione fisiologica del funzionamento del corpo umano; la forma però è libera, nel senso che si possono compiere questi reati in ogni modo, sia con condotte attive sia con condotte omissive, ed è questo l'aspetto più importante ed interessante. Diciamo che l'azione normalmente si considera come la modificazione della realtà esterna da parte del soggetto agente; l'omissione invece è non compiere, non tenere il comportamento che una norma giuridica mi impone di compiere, e quindi il problema è più grave perché bisogna capire qual è la fonte giuridica che mi imponga di tenere un certo comportamento, con riferimento alla situazione del capogita.

Per riassumere, occorre:

- **una condotta**, che può essere una azione o un'omissione;
- **un elemento psicologico** che è **la colpa**, che abbiamo già descritto precedentemente;
- **un evento** che è la morte o la lesione;
- **un nesso di causalità fra la condotta e l'evento**, cioè io rispondo per quello che ho causato col mio comportamento, per gli eventi che sono ricollegabili a me da un nesso causale secondo il "*id quod plerumque accidit*", con l'esclusione dei fattori causali straordinari ed eccezionali capaci da soli di produrre l'evento.

Con riferimento al nesso di causalità va aggiunto che ultimamente la giurisprudenza si è occupata di alcune cose, in particolare della colpa medica, che più difficilmente è assimilabile a questa situazione, alla sussunzione sotto leggi scientifiche, cioè esiste il nesso causale solo se tra un fattore causale e il successivo evento causato si può instaurare un collegamento in base a leggi scientifiche. Ecco, mi pare che con riferimento alla attività del capogita, sia molto difficile limitarsi a questo, perché in realtà il nesso causale sta soprattutto tra comportamenti che non sono suscettibili sotto basi scientifiche, perché andare in montagna non è di per sé suscettibile sotto nessuna legge scientifica. Si potrà parlare forse non propriamente di leggi scientifiche, ma di leggi statistiche, con riferimento invece alle condizioni meteorologiche e alla questione delle valanghe, perché il momento in cui esiste un bollettino meteorologico che ci dice che domani ci sarà tempesta in quella zona ed esiste un bollettino delle valanghe che ci dice che il rischio è xyz, vuol dire che esiste una prevedibilità dell'evento valanga o dell'evento tempesta, e pertanto se io mi metto in viaggio nel

momento in cui il bollettino mi dice 'alto rischio valanghe', o il bollettino mi dice 'alto rischio tempesta', non posso pensare che il mio comportamento non abbia causato l'eventuale incidente, concausato sì dalla valanga o dalla tempesta, ma anche dal mio comportamento, mio di capogita, che avendo il dovere di tenere a casa i partecipanti alla gita, ho invece autorizzato e li ho accompagnati in una situazione di pericolo.

Per quanto riguarda la **condotta omissiva**, la fonte, cioè il dovere di attivazione della guida come tutela dell'assicurazione, o meglio del capogita non professionale, perché se il capogita è 'guida', nel senso proprio normativo del termine, la fonte è ovvia, cioè la fonte è contrattuale (per contratto la guida deve portare in montagna i partecipanti alla gita assicurandone però la sicurezza), quindi la fonte del dovere di attivarsi è facile, mentre con riferimento al capogita un po' meno, anzi molto meno, nel senso che la situazione è informale e quindi si deve individuare qual è la fonte del dovere giuridico di attivarsi; io mi rifaccio qui a quello che dice l'avvocato Torti, che condivido, e cioè che esistono due caratteristiche del rapporto di accompagnamento perché si crei un dovere giuridico di agire in senso proprio e quindi non si ricada nel caso diverso di persone che vanno assieme in montagna, e cioè una **differenza di capacità tecniche** e il **consenso**.

Se non c'è differenza di capacità tecniche, reali o apparenti, nel senso che io posso fare affidamento su una persona che vanta determinate capacità tecniche ma non le ha, però, nel momento in cui consensualmente assume questo obbligo o comunque questo compito di portarmi in montagna, mi dice che ha una capacità tecnica maggiore della mia e dà il consenso a tutto ciò, è chiaro che si crea un affidamento nei suoi confronti per avere una prestazione in termini di sicurezza e quindi esiste un rapporto di accompagnamento anche quando la differenza tecnica non è reale, ma sempreché almeno sia apparente. Quindi se non c'è la differenza tecnica e non è nemmeno apparente, il rapporto di accompagnamento non c'è, cioè se io so che vado in montagna con uno che ha le mie stesse capacità tecniche, io non posso fare affidamento su uno che ha le mie stesse capacità tecniche, posso fare affidamento su di lui non in quanto capogita, ma solo in quanto persona con cui vado insieme in montagna quindi non assunzione di una posizione di garanzia nei miei confronti con un dovere di agire particolarmente qualificato, ma con il dovere che hanno tutti, questo sì ovviamente, a livello di art. 2043 (responsabilità extracontrattuale) e comunque di omissione di soccorso, cioè se siamo assieme in montagna e io sto male e quello non mi aiuta, è comunque omissione di soccorso, questo è ovvio; però lui non avrà il dovere di dirmi "guarda che tu non hai l'ARVA e quindi stai a casa": ma "se non hai l'ARVA sono fatti tuoi, andiamo insieme e se rimani sotto una valanga e io non ti trovo saranno problemi tuoi", questo perché non si è creato un rapporto di affidamento e quindi non c'è quel grado di responsabilità. Viceversa se la differenza appunto c'è, allora c'è assunzione di responsabilità, c'è l'affidamento.

Il secondo elemento è **il consenso**. Per quanto vi riguarda mi pare di poter dire che con riferimento alle escursioni del CAI il consenso del capogita c'è sempre, perché la qualifica viene spesa pubblicamente, nel senso che sul sito o sulla bacheca viene pubblicato: "Gita del giorno x che va da qua a qua, sei ore, con difficoltà tecnica x, capogita y"; se in più lui si presenta e viene lì alla gita, si presuppone che sia il capogita, che abbia acconsentito ad assumerne i poteri e i doveri. È chiaro che non deve firmare un documento, il suo consenso è nei fatti.

Il problema maggiore riguarda invece l'elemento della colpa, che abbiamo detto essere negligenza, imprudenza, imperizia, ed inoltre violazione di leggi, regolamenti, discipline, ordini.

Nel caso (violazione di leggi,..) della **colpa specifica**, che è anche il più semplice, esiste una norma formale, una norma cautelare: io capogita che sono titolare della sicurezza nei confronti degli altri, ecc., violo questa regola cautelare e a seguito della violazione di questa regola cautelare si crea un evento dannoso: è ovvio che ne sono responsabile.

Esempio classico, tratto anche dal volume dell'avvocato Torti: conduco in una ferrata un tizio, trovo un'ordinanza del sindaco appiccicata alla ferrata che dice che la ferrata è inagibile perché si sono usurati gli attacchi, ci vado lo stesso, si stacca un attacco e la persona che io accompagno si fa male, è pacifica la responsabilità.

Molto più problematica invece è la questione della **colpa generica** (negligenza, imprudenza, imperizia), anche perché le regole codificate di prudenza in montagna sono abbastanza poche e invece le situazioni di rischio sono moltissime, a priori non valutabili da un legislatore, e quindi si fa riferimento a negligenza, imprudenza, imperizia.

Va trattata a parte la questione dell'**imperizia**, cioè dell'utilizzazione di tutte le regole tecniche tipiche di una professione: essa riguarda soprattutto i soggetti qualificati o addirittura quelli professionali, nel senso che chi

non è qualificato, chi non è professionale, non ha il dovere di essere "perito", ha il dovere di conoscere tutti i comportamenti che sono tipici di quella figura che va ad assumere, in modo da uniformarsi quantomeno al capogita medio, ma non ha il dovere di avere tutte le nozioni di una guida alpina, ovviamente, se no farebbe la guida alpina o sarebbe una guida alpina: se poi le ha tanto meglio.

Negligenza e imprudenza: chiediamoci quando c'è negligenza, quando c'è imprudenza. In realtà negligenza richiama diligenza, quindi la accortezza nella valutazione delle situazioni; in realtà questi requisiti si sono poi tradotti, a livello di colpa, in uno solo che è la prevedibilità dell'evento; se l'evento è prevedibile, allora l'aver posto in essere un comportamento che rende possibile quell'evento e poi, altresì, quell'evento accade, allora è chiaro che il mio comportamento sarà colposo.

Ma prevedibilità per chi, e diligenza rispetto a cosa, questo è un po' il problema fondamentale.

In giurisprudenza ormai è comune l'adozione del criterio del "*vir bonus eiusdem professionis et condicionis*", il che vuol dire che io giudice uso come parametro per valutare la diligenza e il comportamento del capogita quello che avrebbe fatto "il buon capogita" nella stessa situazione. Ovviamente si tratta di una astrazione. Però è una astrazione che mi consente di parametrare il comportamento sul comportamento medio, quindi escludendo chi è molto bravo nel tenere un comportamento sempre al massimo dello standard disponibile. Su questo però si potrebbe molto discutere, perché c'è in giurisprudenza chi invece dice "e no, se tu sei bravo hai l'obbligo di usare tutto il tuo standard, a meno che tu non possa perché quel giorno lì eri stanco, (però si potrebbe dire che se eri stanco dovevi stare a casa)", quindi questo è un particolare un po' delicato, cioè se veramente si deve usare la diligenza dell'uomo medio o invece usare la diligenza dell'uomo medio unita a tutte le particolari capacità tecniche che ha quel singolo individuo, e quindi imputare di responsabilità colui che, avendo conoscenze superiori alla media, non le abbia utilizzate nel caso specifico.

Dopodiché lo standard è fatto dalle esperienze, e qui veramente, in questo che è il punto fondamentale dell'imputazione di responsabilità, si deve fare ricorso a chi in montagna ci va, a chi si è trovato in tante situazioni e dà il criterio di come si comporterebbe la buona guida alpina, il buon capogita, in quella determinata situazione, perché ovviamente altrimenti si rischia di dire delle stupidaggini, delle castronerie, delle cose che non hanno senso rispetto alle situazioni tipiche che si creano in una determinata situazione. Poi ci possono aiutare ovviamente i decaloghi deontologici riguardanti la guida alpina, perché questi criteri si possono estendere a più casi, "*mutatis mutandis*" ovviamente con riferimento a tutti gli altri soggetti. Io qui vi rimando al decalogo appunto che è pubblicato anche sul libro dell'avvocato Torti, che riguarda regole di cautela riguardanti la scelta dell'itinerario, la preparazione dell'uscita, il rapporto accompagnatore - accompagnato e il rapporto accompagnato - accompagnatore, non senza richiamare le giuste e precise osservazioni dell'avvocato Del Zotto, e cioè che questo criterio che ho appena enunciato, del "*vir bonus*", si applica coerentemente a tutte le fasi della gita, dalla preparazione a tutti i momenti che caratterizzano la gita fino alla fine.

Quindi che cosa può generare responsabilità colposa?

1. L'individuazione del percorso in relazione alla capacità dei partecipanti: intanto l'individuazione del grado di impegno del percorso, se io qualifico un percorso, sbagliando, meno impegnativo, mentre invece risulta più impegnativo, e quindi consento la partecipazione di soggetti meno allenati, meno attrezzati, meno preparati e poi li porto su un punto particolarmente più impegnativo di quello che io ho detto qualificando il percorso e in quel punto questa gente si fa male, incorre responsabilità.

2. Il rapporto tra i partecipanti e il grado di impegno che comporta il percorso, e quindi abbiamo la scala che viene abitualmente utilizzata dal CAI: turistico, escursionistico, escursionisti esperti, escursionisti esperti con attrezzatura. Se io individuo una gita da escursionisti esperti con attrezzatura e vi faccio partecipare un principiante, questi si fa male perché non riesce a affrontare il percorso, si rompe una caviglia, cade, non ha mai fatto una ferrata, non è imbragato e cade, sono guai, ...profilo di responsabilità, anche perché il capogita ha il potere di escludere i partecipanti in base a tutti i regolamenti che vengono pubblicati sui siti del CAI, li può escludere perché fisicamente inadeguati o tecnicamente inadeguati o recanti un equipaggiamento inadeguato.

Allora qua bisogna ovviamente avere un minimo di buon senso, nel senso che io capogita posso escludere e mi assumo la responsabilità in relazione alle condizioni apparenti e alle nozioni che io ho perché mi vengono fornite dalla persona; in questo senso è molto importante l'idea della scheda di partecipazione, in cui uno dichiara le sue condizioni, in cui uno dichiara le sue capacità, se vuole partecipare a una gita, perché in questo modo si riescono a valutare prima queste condizioni e si riesce a dire 'tu vieni e tu non vieni'; chiaro che in

questa scelta anche qui ci si assume una responsabilità, però la responsabilità è chiaro, è prima, perché quando l'evento dannoso si crea è facile mischiare le carte, ad esempio che uno dica: "ma come, io ero tecnicamente inadeguato e mi avete condotto su una cosa superiore alle mie capacità"; se invece l'ha detto prima, evidentemente intanto è vero che era inadeguato e poi si crea un rapporto di maggiore chiarezza ed il capogita può assumersi le sue responsabilità; può presentarsi il caso di uno che, tecnicamente adeguato, dopo l'evento dica di essere stato inadeguato, e allora imputa all'altro una responsabilità che non ha.

3. L'equipaggiamento inadeguato: è chiaro che se non viene escluso in un percorso per escursionisti esperti una persona che si presenta con i mocassini di cuoio, e questa scivola e si rompe una gamba, la responsabilità c'è anche se è ovvio che il suo concorso di colpa sarà enorme.

Adesso apro una parentesi sul **concorso di colpa**: il concorso di colpa è molto importante per stabilire il livello di risarcimento ed eventualmente la pena, però non esclude la responsabilità penale, cioè anche una bassissima quantità di colpa, che si possa imputare al capogita, determina la sua responsabilità; quindi questo è un caso in cui probabilmente la sua colpa è per un verso grande perché apparente, è immediatamente percepibile la necessità di tutelare questo soggetto, però, dall'altra parte, si potrebbe dire: "va bene, però è talmente ovvio che tu non puoi venire con i mocassini...". Questo ragionamento non si può fare, perché se uno si trova di fronte ad una persona palesemente inadeguata per affrontare quel percorso, ha il dovere di escluderlo.

4. Ancora ha il potere di escludere la gita, di modificare il percorso in relazione alle condizioni ambientali e meteorologiche. Qua mi rifaccio a quello che ha detto l'avvocato Del Zotto: bisogna fare una verifica incrociata prima sui bollettini e poi sul luogo. Anche qui una scelta può essere sbagliata ma se l'errore è tale da poter essere imputato a quel tipo di soggetto, cioè io posso pretendere da una guida alpina il massimo delle conoscenze e della prudenza, della possibilità di apprezzare le condizioni che esistono in quel momento, all'inizio della gita o durante la gita; la possibilità di apprezzare la gravità di quelle condizioni da parte di un capogita non professionale, non qualificato, beh, io posso pretendere meno da questo soggetto, perché il mio affidamento nei suoi confronti è minore, ed è minore proprio perché non è professionale, non è qualificato.

Un'ultima considerazione molto breve sul briefing e debriefing da un punto di vista penalistico; e cioè, il debriefing va benissimo se si deve fare un pensiero su come andata la gita, quali sono stati i rischi, i pericoli, ecc.; però quando c'è un evento grave esiste il rischio che nel debriefing chi si sente responsabile agisca sugli altri per eliminare, scriminare la propria responsabilità, cercare di farla franca. Quindi si possono creare situazioni di grave imbarazzo: se si crea un problema grave, conviene chiamare il soccorso alpino, chiamare chi deve intervenire e far accertare la situazione come è, perché conviene a tutti, ognuno si assume solo le responsabilità che ha, e non quelle che non ha. Andare a rilasciare dichiarazioni e fare cose in una situazione di normalità può essere utile, ma a noi la situazione di normalità non interessa, a noi interessano le situazioni problematiche, nelle quali si rischia di scrivere cose o di rilasciare dichiarazioni che possono addirittura creare una responsabilità penale. Mi viene in mente ad esempio il favoreggiamento: chi devia le indagini di autorità è passibile di favoreggiamento. E pertanto bisogna stare un po' attenti, nel caso che si crei un incidente, a fare queste riunioni in cui si concorda una versione, perché poi se la versione concordata è difforme da come sono andate le cose, si rischiano pene più pesanti.

Grazie per la vostra attenzione.

Moderatore Giancarlo Del Zotto

Ringrazio il dottor Mambriani per la sua cortesia, per la disponibilità che ha dimostrato partecipando a questo incontro, tenuto conto come dicevo prima che i magistrati normalmente ci tengono, e giustamente molto, alla riservatezza. Quindi queste indicazioni che oggi ci ha dato con così estrema semplicità, sono indicazioni di cui noi tutti terremo conto.

Però a mia volta io mi spoglio un attimo dalla mia veste di moderatore e torno nei panni dell'istruttore nazionale, del past-president delle 200 scuole di alpinismo e sci-alpinismo del club alpino italiano, per lanciare un messaggio che anche prima ho lanciato al dottor Mambriani, e cioè quello del "bilanciamento" delle responsabilità nel momento in cui si devono fare queste valutazioni. Non tutti i magistrati, per ovvie ragioni, hanno esperienza specifica di montagna, e molto spesso si avvalgono del contributo peritale; e cioè di solito viene affidata la ricostruzione delle modalità di un evento ad un esperto, che può essere una guida, un istruttore nazionale. Ma quello che veramente noi tutti ci attendiamo, nella giusta valutazione dell'evento, questa considerazione delle condotte in ambiente difficile e nella situazione ben nota a tutti noiche andiamo

in montagna, è che non possiamo tenere al guinzaglio passo passo chi viene con noi, e che quindi esiste un'area di condotta che non può assolutamente essere tenuta sotto un controllo totale. Questa posizione di garanzia deve essere perciò, rispetto per esempio agli infortuni sul lavoro che hanno particolare rigore, vista con un'ottica particolare, adeguata alle caratteristiche della nostra attività e dell'ambiente. Io mi scuso se mi sono permesso pubblicamente di lanciare questo messaggio, ma credo di avere interpretato anche il comune sentire di tutti noi, uditorio e anche relatori e esperti di montagna.

Grazie ancora al dottor Mambriani per questo garbo e per questa disponibilità che ha dimostrato.

L'avv. Torti, prima di passare agli altri relatori, voleva aggiungere qualche parola di integrazione.

INTERVENTO DELL'AVV. TORTI

No, non mi permetterei mai di integrare. Volevo solo intanto ribadire a tutti noi una cosa che ci siamo detti a priori, ma che adesso si è anche verificata.

L'importanza di avere un riscontro: l'intervento del dott. Mambriani, per noi che in tutti questi anni ci siamo incontrati riflettendo ad alta voce sulle problematiche del nostro accompagnamento, ci ha permesso di vedere che, anche da parte di chi è chiamato a valutare, ci stiamo muovendo in un modo corretto, che stiamo riflettendo in un modo che è rispettoso delle norme e che alla fine cerca solo, proponendone anche gli elementi, di chiedere una valutazione adeguata al fenomeno, come diceva il dott. Mambriani.

Per noi è fondamentale, non per me che ho scritto questo libro undici anni fa, ma perchè su questo libro si stanno formando i quadri del nostro sodalizio. Noi ci diciamo e scambiamo queste indicazioni. Oggi, questa è una novità eccezionale. Abbiamo avuto un magistrato che ci ha permesso un confronto, riflettendo e operando quello che è il meccanismo tipico del magistrato chiamato a prendere un fatto, contrapporlo alla norma, vedere come si raccordano il fatto rispetto alla norma. Lui diceva il fatto tipico: perchè ci sia un reato occorre che ciò che è accaduto coincida perfettamente con il fatto tipico.

Ci siamo confrontati e abbiamo scoperto che la risposta è positiva. Non ci siamo raccontati delle sciocchezze per darci il contentino. Quando ci siamo detti: "Qui attenzione, perchè la responsabilità c'è", e quindi siamo stati fortemente capaci di una critica della situazione che ci si presentava di fronte, ci siamo detti il vero.

Ma anche quando ci siamo detti: "Qui non c'è la responsabilità, qui bisogna che si accerti che davvero esisteva questa colpa, che davvero questa colpa e questo danno sono collegati fra loro", puntualmente diceva il dott. Mambriani, non secondo una legge scientifica che qui è scarsamente applicabile, ma con una probabilità statistica elevata.

Questa mi sembra una prima considerazione fondamentale.

Una seconda. Il dott. Mambriani ha trattato in modo esaustivo il tema dell'esercizio abusivo della professione di guida alpina. E lo ha fatto cogliendo il criterio discrezionale e dice: "Non questo, la abitudine e la continuità. Non perchè sono criteri esclusi dalla stessa legge della guida alpina. Che cosa resta? Resta solo l'onerosità." E quindi dice (richiama il Tribunale di Milano, dott.sa Cannavini): "C'è compenso?" "Sì", "Sei guida alpina?", "No", "Allora sei una guida alpina abusiva".

"Non c'è compenso? Rimborsato spese?" Attenzione, lasciatemelo dire come espressione della presidenza del Club Alpino Italiano, non contrabbandiamo i rimborsi spese come dei para compensi. Se siamo volontari, dobbiamo esserlo veramente. Mi sembra una cosa da dirci, da ricordarci. Se mai qualche piccola fuga in avanti, basta uno. Il volontariato è tale. Il rispetto della professionalità della guida alpina deriva da parte nostra nel momento in cui certe fughe anomale vengono immediatamente inibite.

Esattamente come, da parte della guida alpina, il rispetto del volontariato deriva proprio dalla conclusione cui è pervenuto il dott. Mambriani, cioè il volontariato esiste, non è reato, lo è solo quando scantona e cade sull'onerosità. Questo per noi è molto importante perchè è stato oggetto di una sentenza del Tribunale di Milano, che purtroppo qualcuno avrà visto richiamata in una mia lunghissima nota sullo Scarpone, in cui evidenziavo che il Magistrato purtroppo non aveva avuto conoscenza di un articolino in più di questa legge, ma perchè loro, come tutti noi, si trovano di fronte a una congerie di normative. È vero che c'è questa finzione che il Magistrato tutto sa e tutto conosce, però aiutarli a volte giova.

In questa occasione, abbiamo potuto per esempio richiamare la norma che dice che, nella professione di guida alpina, c'è tutta una serie di indicazioni, ma esiste poi un'attività da parte del Club Alpino Italiano. In questa sentenza, in questa parte, non conoscendosi si è detto "solo questo"; mi sono permesso in questa nota di richiamare questa cosa. E l'occasione di avere qui, neanche a farlo apposta, un magistrato dello stesso Tribunale, è proprio un'occasione in più per arricchire questa conoscenza che poi darà a tutti questi fenomeni e a chi si impegna nel professionismo e nel volontariato la tranquillità di operare con estrema correttezza.

Io mi scuso se ho rubato questo paio di minuti, ma io so che il nostro uditorio, quando mi incontra nei corridoi, mi incontra nelle occasioni, su questo ha bisogno di avere delle indicazioni. Per cui dico veramente un grazie di cuore al dott. Mambriani per la chiarezza espositiva. Soprattutto perchè ci ha confortato con la sua competenza e con la sua esperienza in qualcosa in cui, tutto sommato, noi che siamo impegnati nelle scuole, nella formazione, verso una sicurezza che però si deve confrontare con un rischio, un rischio elevato, quindi ci ha dato un'occasione in più per essere stimolati ad andare avanti.

MODERATORE GIANCARLO DEL ZOTTO

Mi sembra opportuno precisare, in relazione a quella sentenza di condanna, che i due istruttori non appartenevano al Club Alpino Italiano, ma ad altra organizzazione (FASI).

Stiamo un po' sforando i tempi, ma forse i due interventi successivi potranno essere un tantino più contenuti. Adesso passiamo al punto di vista dell'assicuratore, cioè la tematica delle garanzie assicurative.

Io approfitto ancora una volta della presenza del Dott. Mambriani, perchè in effetti questo è un punto focale delle nostre attività sotto vari profili. Prima di tutto, anche sotto un profilo morale, l'obbligo di risarcire il danno ingiusto ha 2000 anni di storia. Già i romani, 2000 anni fa, con una legge cosiddetta "Aquila", avevano sancito questo principio. Quindi, il problema del risarcimento, e quindi della tutela delle persone che hanno subito l'evento dannoso, è un tema fondamentale.

La prima cosa, dott. Mambriani, che mi viene chiesto da avvocato in queste situazioni è, come lei ben sa, "Il danno è stato risarcito?"

La preoccupazione immediata del Magistrato è quella di dire "Però, che almeno le vittime siano risarcite".

Questo non solo sotto un profilo di diritto comporta un'attenuante per quanto riguarda l'eventuale inflizione della pena, ma soprattutto fa capo a un obbligo morale di tutta evidenza.

Quindi, do la parola all'ing. Santinello perchè ci illustri questi aspetti e soprattutto perchè possiamo trarre indicazioni per avere per tutte le nostre attività una garanzia assicurativa veramente efficace.

ING. SANTINELLO (ASSICURATORE)

Buongiorno a tutti.

Io volevo occuparmi dell'aspetto economico che in queste situazioni si presentano per il risarcimento del danno. Devo dire che le coperture che sono attualmente in essere da parte del Club Alpino Italiano hanno un così ampio spettro che possono lasciarvi assolutamente tranquilli per eventualità di questo tipo.

La polizza di responsabilità civile del Club Alpino Italiano prevede la copertura della responsabilità per tutte le attività istituzionali svolte dal Club Alpino Italiano, dalle sezioni e dalle sottosezioni e da tutte le persone che concorrono a formare questa attività: dal capogita e da tutte le attività che svolgono le sezioni che possono dar luogo a danni. In questa copertura è stata innestata una responsabilità personale delle persone che effettivamente svolgono l'attività per conto della sezione, e quindi mi riferisco in particolare ai capogita. C'è un aspetto che non è stato affrontato: io credo che comunque anche nel caso dell'organizzazione della gita ci sia una responsabilità della sezione oltre che del responsabile della gita. Questo è stato forse un po' dimenticato prima, ma secondo me, se la gita è organizzata dalla sezione, non c'è solo una responsabilità personale. Questo lo dico per esperienza in varie circostanze, non nello specifico della vostra attività, però credo che ci sia, secondo me, anche una responsabilità da parte della sezione nel caso succeda qualche evento durante una gita organizzata dalla sezione.

Però, dicevo che c'è questa responsabilità personale del capogita. L'unica limitazione da tener presente si riferisce alla differenziazione che aveva fatto prima il magistrato fra atto doloso e atto colposo.

La responsabilità personale del capogita assicurata con la polizza assicurativa è solo quella colposa. Evidentemente non prevede quella dolosa. Mi sembra anche evidente perchè non si può assicurare qualcuno che butta giù magari uno da un sentiero. Credo che questo sia abbastanza pacifico.

Non è che ci siano dei contratti, delle formalità particolari. Tutte le attività sono assicurate e quindi sono assicurate anche le responsabilità personali. Non solo. In caso di processo penale, la polizza garantisce anche le spese legali, sia civili che penali. È chiaro che se la compagnia, in grado di giudizio, risarcisce il danno alla persona, paga le spese penali fino alla chiusura di quel grado di giudizio. Se poi io individualmente voglio ricorrere in appello perchè ritengo di essere stato condannato ingiustamente, quello lo faccio a spese mie. Fino al compimento del grado di giudizio in cui il danno è risarcito, tutte le spese legali sono a carico della compagnia. Non ci sono limitazioni particolari per la vostra attività. Questa è esattamente la portata della garanzia assicurativa. Il massimale della garanzia credo che sia più che garantito: ci sono 5.000.000 di euro: se non facciamo delle stragi, credo che il massimale sia abbastanza garantito.

Per quello che mi riguardava, volevo darvi questa tranquillità, questa serenità nella vostra attività, perchè giustamente, dopo aver sentito tutti i problemi che avete da affrontare per fare il capogita, almeno dal punto di vista economico e patrimoniale siate tranquilli.

TESTIMONIANZA DI ENRICO VOLPE

Vorrei ringraziare Angelo Brambilla e la scuola Righini per questa opportunità di partecipare a questo seminario su un tema così importante come quello sulla responsabilità civile e penale del capogita.

Il mio intervento, che sarà abbastanza breve, riguarda essenzialmente la testimonianza su due episodi che si sono verificati nel 2003 e nel 2005, il primo come accompagnatore a una gita fra amici, il secondo in occasione di un corso di scialpinismo avanzato.

Nel primo episodio sono diventato purtroppo protagonista completo di questa tragedia perchè sono stato travolto da una valanga insieme ad altre persone. Nel secondo invece sono stato testimone di un evento tragico in cui un istruttore è caduto in un crepaccio e non c'è stato più niente da fare e poi sono diventato protagonista nel collaborare ai soccorsi.

Vorrei prima descrivervi la panoramica degli incidenti e poi successivamente dirvi quali sono effettivamente i disagi e le incombenze. Disagi e le incombenze che spesso sono completamente interlacciate una all'altra perchè alcune incombenze, la maggioranza, creano anche disagio.

Nel primo incidente, avvenuto il 5 gennaio 2003, eravamo un gruppo di amici in Val D'Aosta. Il tempo non era stato bello, ma stava migliorando. Il giorno della gita era bellissimo, erano scesi circa 35 cm di neve fresca e la sera prima eravamo andati a Courmayeur per vedere il bollettino valanghe. Questo dava un pericolo marcato, cioè 3, e appunto per questo avevamo deciso, come gita di inizio stagione, di fare un percorso particolarmente tranquillo. Abbiamo chiesto anche a persone locali e siamo andati a fare una gita alla Testa dei Fra che è una gita completamente invernale che si fa in Val D'Aosta. C'erano parecchie persone: almeno nella zona in cui eravamo noi c'erano una quindicina di scialpinisti e il mio gruppo era a metà verso la coda. Io ero con mia moglie e altri quattro amici della Falc che è una sottosezione del Cai di Milano che ha una scuola di Alpinismo e Scialpinismo presso cui opero insieme ad amici che oggi sono qua. In sostanza quello che è successo è che c'erano cinque persone che avevano già raggiunto il Colle Felita. La conca è abbastanza ampia e visto che ha un pendio a monte avevamo deciso di staccare i gruppi e le stesse persone nei gruppi per non caricare il pendio. Il risultato è stato che circa 20 minuti dopo che le prime cinque persone sono passate, dalla traccia già fatta si è staccata una piccola valanga vicino al colle e poi a catena altre due o tre piccole e, dopo qualche secondo, si è staccato tutto il versante per circa 160.000 mq, cioè 400x400m. Siamo rimasti travolti in sette, di cui 4 del mio gruppo. Mia moglie ed io siamo stati coinvolti proprio al centro della zona di distacco del versante e abbiamo fatto circa 200m dentro alla valanga. Le conseguenze sono state che io purtroppo ho perso mia moglie e ho avuto dei danni a una gamba. Se oggi sono ancora qua è perchè credo che valga la pena continuare a fare un'attività che sia a mia moglie che a me è sempre piaciuta.

Il secondo incidente è avvenuto questo anno. Io ero direttore del corso di Scialpinismo Avanzato della scuola Falc e l'amico Guido Gerla era vice-direttore. Noi abbiamo un direttore della Scuola che è un nazionale che è anche guida alpina, Fabio Lenti. Avevamo organizzato una gita di 4 giorni nella zona dell'Alphubel: ci sono tante belle cime da fare e si potevano concatenare. È successo che un paio di centinaia di metri sotto la cima dell'Alphubel, Guido, non si sa per quale motivo, ha superato chi apriva la traccia e che aveva detto di fermarsi per legarsi perchè la zona sommitale di questa montagna ha dei crepacci non indifferenti. I crepacci erano completamente chiusi da ponti di neve. Nonostante i richiami di Fabio, Guido è andato avanti lo stesso perchè ha fatto il Mezzalama due giorni prima, perchè era allenatissimo, perchè....dopo un centinaio di metri ha rotto un ponte e ce lo siamo persi così. Le operazioni di soccorso sono durate circa tre ore prima di riuscire a recuperarlo.

Cos'è successo dopo questi due episodi?

Nel primo c'è stata un'inchiesta ovviamente della Guardia di Finanza di Courmayeur, seguita dalla Magistratura, in cui io non sono stato interrogato perchè ero in ospedale e non ero per altro nelle condizioni psicologiche per riuscire farlo, ma anche gli altri partecipanti alla gita sono stati interrogati per diverse ore per capire se qualcun altro fosse stato a monte del pendio per staccare tutto il fronte. Invece a monte non c'era

nessuno. Probabilmente o un distacco a distanza o un distacco spontaneo, comunque quello che è successo è venuta giù praticamente tutta la montagna.

Nel secondo caso invece eravamo in Svizzera. È successo una cosa molto diversa perchè mentre collaboravamo alle operazioni di soccorso per recuperare il corpo di Guido, il capo squadra della Rega ha preso Fabio, me e un altro partecipante che era lì, ci ha caricato sull'elicottero e ci ha portato a Saas Fee al posto di Polizia in cui ci hanno interrogato immediatamente per capire la dinamica dell'incidente. È stata una situazione un po' difficile da gestire. Ci hanno interrogato separatamente e tutti e tre abbiamo dato, fortunatamente, la stessa versione anche nei minimi particolari per cui l'ispettore svizzero ha chiuso lì la cosa. Ma quando ha saputo che eravamo in 35 circa fra istruttori e allievi, e che Fabio era una guida alpina, ha drizzato le orecchie perchè ha detto: "Ma come tu sei un professionista e porti tutta questa gente. Oltretutto, ce n'è uno slegato che se ne va e cade in un crepaccio". Soltanto quando siamo riusciti, tramite l'interprete italo-tedesco, a spiegargli che era un corso del CAI, che ogni gruppo era a se stante, che Fabio stava aprendo la traccia e che Guido purtroppo non si sa perchè, slegato, è andato avanti, l'ispettore si è convinto, soprattutto sulla base del fatto che tutti e tre avevamo detto la stessa cosa e la pratica penale o legale si è arrestata lì. Altrimenti le conseguenze penso che sarebbero potuto essere molto, molto diverse per diverse persone.

Parliamo velocemente dei disagi e delle incombenze.

Prima non credevo che potessero essere così pesanti e una volta che sono rimasto coinvolto soprattutto nel primo incidente e poi anche nel secondo cambiano tante cose.

I disagi sono tutti i giorni. Il primo, il più grosso, è il senso di colpa, perchè se io, come capogita, avessi detto "Oggi non si va", pur avendo cercato di fare tutto il possibile perchè la gita avvenisse in condizioni di relativa sicurezza, perchè era pericolo marcato, abbiamo scelto una gita facile, eravamo tutti staccati uno dall'altro, era comunque tutta gente che scialpinismo lo faceva, tanto è che poi era gente che ha partecipato al corso avanzato; però, se io avessi detto "Oggi si dorme", non sarebbe successo niente. Poi ognuno l'interpreta come può e come vuole. A me un buco dentro un po' è rimasto, ovviamente.

Nel secondo caso, invece, la sensazione che ho avuto è diversa perchè, dopo lo shock di aver dovuto partecipare a recuperare un amico, quello che ho avuto è stata rabbia, perchè non ho capito per quale motivo gli sia saltato in testa di andare avanti slegato e finire in quel modo. Stessa cosa è successa anche ad altri nostri amici perchè proprio è stata una cosa inspiegabile.

I disagi e le incombenze sono tantissimi: dover comunicare ai parenti tutto quello che è successo che è una cosa devastante, avere i contatti con le varie assicurazioni, con avvocati, con, eventualmente, per fortuna non mi è successo, con la Magistratura. I disagi sono anche dover riprendere a lavorare, ma sei con le stampelle, perchè nel primo incidente ho avuto una lesione al ginocchio e per due mesi sono andato in giro con le stampelle. Poi mi sono ripreso pian piano. Avendo un'attività in proprio non posso dire: "Adesso sto a casa perchè mi prendo dei giorni di malattia". Non è così facile. Disagi e incombenze sono anche rispondere alle critiche degli altri. Succede purtroppo spessissimo che la gente, anche per scaricare le proprie sensazioni personali, debba dire che quella gita in quella occasione doveva essere fatta in un modo diverso e che lì è stato sbagliato qualcosa. È facile, ma bisogna essere sul posto in quel momento per capire e poter criticare. Invece, la gente, spesso aiutata dai media perchè, soprattutto nel primo incidente se ne sono dette di tutti i colori ... Vi posso far ridere, ma, su un quotidiano di punta milanese, è uscito che una delle amiche del nostro gruppo, coinvolta nell'incidente, avrebbe detto di essere stata travolta completamente, di essere sotto e di aver mangiato la neve per crearsi una tasca d'aria per respirare. È una cosa completamente impossibile. E così via, a raffica. Anche mesi dopo ... Non c'è una fine ... Pian piano, col passare del tempo, le cose si smorzano, ma ci sono dei periodi veramente molto pesanti.

Penso di averne dette a sufficienza. La mia vuole essere soltanto una testimonianza.

Quello che posso dire, ed è una cosa che sicuramente mi ero dimenticato, è che purtroppo c'è un'imponderabilità. Io non pensavo assolutamente che poteva succedere una cosa del genere a me e invece mi è successa. Credo che tutti debbano fare un minimo di ragionamento interiore e pensare che andare in montagna è bellissimo e va fatto con la massima prudenza. Il rischio zero, come diceva l'avvocato, non esiste e purtroppo dobbiamo tenere un angolino nel cuore in cui si dice: "Guardate che può succedere anche un incidente con tutte le conseguenze che può avere".